Testamento biologico, l'Italia non fa passi avanti

Tullia Penna 2 ottobre 2015

*Quasi due secoli fa, Alessandro Manzoni dipingeva uno dei suoi più celebri personaggi come un «vaso di terra cotta, costretto a viaggiar in compagnia di molti vasi di ferro». Una condizione simile a quella dell'Italia sul piano internazionale, quando si tratti di "**fine vita**".*

*Da molti anni, infatti, il dibattito politico italiano si ri-anima a tratti attorno al tema del cosiddetto **"testamento biologico" o Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT)**. Si tratta della possibilità di esprimere la propria volontà, da dotati di capacità di intendere e volere, riguardo all'eventualità di trovarsi a non possedere più tale lucidità per decidere in fatto di trattamenti medici. Un'autodeterminazione preventiva, quindi, utile a prevenire casi di dubbia soluzione generati da malattie o lesioni traumatiche cerebrali, così come da malattie che comportino il ricorso permanente a sistemi artificiali di sopravvivenza biologica. Nessuna norma positiva regola, a livello nazionale, la DAT in Italia. Ciò benché l'art. 32, comma 2, della nostra Costituzione preveda che **«nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»**, coerentemente con quanto stabilito dalla Convenzione di Oviedo (firmata, ma non ratificata dall'Italia).*

Le sentenze sul testamento biologico: il caso Englaro e il decreto "Stanzani"

*Due pronunce giudiziarie meritano di essere prese in considerazione. La prima, datata 1997, rese **Beppino Englaro** tutore della figlia Eluana (ridotta in stato vegetativo da 5 anni in seguito di un grave incidente d'auto), grazie al raffinato pensiero del suo legale, Maria Cristina Morelli, di utilizzare la figura del tutore dell'interdetto proprio al fine di esprimere la volontà del soggetto in fatto di cure mediche e non solo in vicende di natura economica (come usualmente nella prassi).*

*La seconda, del novembre 2008, a opera del Giudice Tutelare Guido Stanzani, consentì di individuare un amministratore di sostegno in favore di un soggetto qualora questo, in un futuro, fosse divenuto incapace di intendere e di volere. Il cosiddetto **"decreto Stanzani"** ("decreto" quale provvedimento giurisdizionale e non legislativo,* ça va sans dire*) produsse quindi gli effetti di una vera e propria DAT, pur in assenza di specifica normativa.*

*Interessante notare come a distanza di meno di un mese dal "decreto Stanzani", l'allora Ministro della Salute, Maurizio Sacconi, emanò un atto d'indirizzo che mirava a **vietare l'interruzione dell'idratazione e dall'alimentazione forzata** a tutti i malati ospitati in strutture pubbliche e private convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Il medesimo disegno di legge fu presentato (alle 20, in tutta fretta) il 6 febbraio 2009: non del tutto casualmente, in quel frangente, a **Eluana Englaro** venivano gradualmente interrotte le cure. L'assai scarsa lucidità giuridica del Ministro e dei suoi collaboratori balzò agli occhi di chiunque fosse minimamente perito in materia: l'applicazione di tale disciplina a Eluana Englaro sarebbe risultata retroattiva e assolutamente impossibile, stante il riconoscimento del diritto a interrompere le cure sancito in precedenti provvedimenti giurisdizionali.*

Nuovo governo, vecchio approccio

*A distanza di 6 anni il testamento biologico è tornato alla ribalta con moti alterni. L'avvento del **governo Renzi** aveva fatto sperare i più, forse poco avvezzi a interpretare le vicende italiane, a credere che un esecutivo guidato da un giovane e promettente uomo di "sinistra" avrebbe consentito un rapido cambio di rotta sul tema. Tuttavia, le speranze sono state meticolosamente*

infrante. Infatti, la Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia del 13 marzo 2015, n.4, ha istituito ***il primo registro di DAT in Italia****. A maggio, il governo ha impugnato di fronte alla Corte Costituzionale la legge per conflitto di attribuzioni.*

Se da un lato la lettera dell'art. 117, comma 3, non lascia adito a dubbi (e la competenza normativa sia esclusiva dello Stato), dall'altro alcune perplessità sorgono spontanee. Ad affrontarsi, in senso lato, nell'agone giudiziario appaiono infatti il Segretario del PD Matteo Renzi e la sua Vice, ***0202****, Governatrice del Friuli. A preoccupare quindi non dovrebbe essere tanto la vicenda di ripartizione di competenze (più che legittima e condivisibile), quanto la mancata risposta del premier alla sua Vice, interessata a comprendere se l'introduzione del registro DAT potesse ancora essere una priorità nazionale o meno. Intanto, il vaso di terra cotta ha una nuova, profonda, crepa.*